



per costituire la Società e per ricevere le azioni in cui sarà diviso il capitale;

- c) lo Statuto della costituenda Società dovrebbe redatto secondo le linee ed i criteri analoghi a quelli degli Statuti delle consimili Aziende a partecipazione Statale, integrato, per la particolare struttura del nuovo Ente, da due clausole riguardanti:
- la prima, il diritto di prelazione per i vecchi azionisti in sede di realizzo o di aumento di capitale;
 - la seconda, la procedura arbitrale per le controversie che potessero sorgere tra la Società ed i Soci, gli Amministratori ed i Liquidatori.

Si è anche allo scopo di agevolare l'eventuale ed elegamento della nuova Società con un Ente di gestione, in conformità di uno dei principi fondamentali stabiliti dalla legge istitutiva dal Ministero delle Partecipazioni Statali.